



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Fiscale 00409830189
Telefono 0382 - 995611 (centralino)
Mail - info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
Pec - protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it
Sito Internet - www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Via Cavour n. 18

C.A.P. 27039
Fax 0382-901264
Gemellato con il Comune di
Százhalombatta (Ungheria)



Prot. n. 10226

Reg. Ord. n. 24

Li, 15.09.2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE AREE/PIAZZE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative", approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome allegate al predetto DPCM del 7 agosto 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO CHE la presente ordinanza intende regolare l'utilizzo delle aree pubbliche da parte degli esercenti spettacoli viaggianti (giostre) e degli esercenti commercio su area pubblica nel rispetto dei protocolli di sicurezza COVID per la tipologia di attività svolta e di cui alle sopra richiamate normative;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Di disciplinare e regolamentare l'utilizzo delle aree pubbliche da parte degli esercenti spettacolo viaggiante (giostre) e degli esercenti commercio su area pubblica in occasione della sagra patronale nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza COVID allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 dal 18/09/2020 al 22/09/2020, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

PARCO DIVERTIMENTO:

1. I titolari dello spettacolo viaggiante dovranno installare una sola attrazione mobile, indicata in licenza, nello spazio indicato dal personale di Polizia Locale;
2. Lo svolgimento del luna park è consentito:
VENERDI' 18/09/2020 dalle ore 21,00 alle ore 24,00
SABATO 19/09/2020 dalle ore 17,00 alle ore 24,00
DOMENICA 20/09/2020 dalle ore 17,00 alle ore 24,00
LUNEDI' 21/09/2020 dalle ore 17,00 alle ore 24,00
MARTEDI' 22/09/2020 dalle ore 14,00 alle ore 24,00
nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni, in particolare:
 - Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
 - Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni.
 - Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento. Analogamente si provvederà se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è obbligatoria anche per i clienti, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 - È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria.
 - Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o in caso di in caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone disabili.

- Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari e conviventi o in successive ulteriori diverse disposizioni del Governo e/o della Regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali), tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Gli stessi non devono essere riutilizzati;
- gli esercenti dovranno garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e delle attrezzature/attrazioni.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti.

FIERA DI MARTEDI' 22 SETTEMBRE

Sono soppressi i posteggi:

18 – 23 – 24 di Via Marconi

08 di Via della Libertà

Lo svolgimento della fiera è consentito solo sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni da parte degli esercenti il commercio su area pubblica e precisamente:

- Pulizia e disinfezione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che qualora venisse riscontrata una gestione della suddetta area in difformità a quanto sopra prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, si procederà nei confronti dei contravventori, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito nella legge 22.05.2020 n. 35, (sanzione da euro 400 a euro 3.000).

Al titolare di licenza esercente lo spettacolo viaggiante, in caso di inosservanza a quanto ordinato nel presente provvedimento, sarà sospesa l'attività sino alle ore 24,00 del giorno della violazione.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme nazionali e regionali vigenti;

DEMANDA

Agli esercenti dello spettacolo viaggiante di pubblicizzare e raccomandare l'osservanza della presente ordinanza da parte degli utilizzatori del luna park.

Agli organi di Polizia il controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

1. sono fatti salvi ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari, dando atto che la presente ordinanza è da intendersi automaticamente aggiornata in relazione alle ulteriori disposizioni normative statali/regionali sopravvenute sino a nuovo provvedimento;
2. la notifica della presente Ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
3. la trasmissione del presente atto alla Prefettura-UTG di Pavia, alla Questura di Pavia, al Comando Stazione Carabinieri di Sannazzaro de' Burgondi e al Servizio di Polizia Locale.



IL SINDACO

(Ing. Roberto Zucca)

P. 10226/20

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PUBBLICATO all' Albo Pretorio del Comune

dal 15.9.2020 al 22.9.2020

Sannazzaro De' B., li 15.9.2020

IL MESSO COMUNALE

c 586/20



Carlo Pagliani